

Legge Regionale 30/12/2019, n. 27

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 81 del 30/12/2019, Parte I]

[omissis]

Art. 1

[omissis]

55. Alla legge regionale 24 novembre 2001 n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 8 quater è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività i cui alla lettera a) del comma 1 ha validità di ventiquattro mesi dalla data del rilascio”;

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis dell'Allegato A è sostituito dal seguente:

“c) contratto di locazione o titolo di proprietà dell'autorimessa, dotata di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale assunto dal Comune di pertinenza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e delle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio. L'autorimessa dislocata dalla sede principale se non pubblicizzata non è da considerarsi filiale.”;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 dell'Allegato A è inserito il seguente:

“2-bis. È consentita la pubblicità in ogni forma e con ogni mezzo dell'attività funebre, di trasporto funebre, onoranze funebri, pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominata solo ed esclusivamente se riferita a “pubblicità informativa riportante solo le seguenti informazioni: logo – ubicazione – descrizione servizi – recapiti telefonici – direttore tecnico.”.”

56. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con delibera, adegua le linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebri e per lo svolgimento delle attività alle disposizioni di cui al comma 55.

[omissis]

62. All'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 6 della legge n. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

1 ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno trenta giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.

1 quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori.”.

[omissis]

76. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È atto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca